
Il Consiglio di Stato

Considerato come il bosco assuma un'importanza fondamentale nella conservazione degli equilibri ecologici e ambientali complessivi, svolgendo un ruolo determinante per la sicurezza del territorio, la qualità di vita della popolazione e come produttore di materia prima rinnovabile;

preso atto della necessità di incrementare la gestione delle risorse forestali e la valorizzazione dei prodotti che ne derivano, sostenendo l'aumento di valore aggiunto derivante dall'utilizzo e dalla lavorazione del legno e il razionale funzionamento della filiera bosco legno;

considerata la necessità di coordinare le diverse attività svolte dal Cantone nel settore forestale in un quadro pianificatorio complessivo;

richiamati:

- l'art. 20 della Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998,
- l'art 41 cpv. 3 e 4 del relativo regolamento (RLCFo) del 22 ottobre 2002,
- l'art. 18 cpv. 3 lett. c dell'Ordinanza federale sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992,
- Il Decreto legislativo del 26 giugno 2007 concernente l'adozione degli Obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, segnatamente l'obiettivo n. 4;

preso atto, in particolare, dei contenuti dell'art. 20 LCFo, che attribuisce al Piano forestale cantonale il compito di definire le funzioni, gli obiettivi generali ed i principi di gestione valevoli per tutta l'area forestale;

visti ed esaminati:

- il Piano forestale cantonale (PFC), allestito dalla Sezione forestale su incarico del Consiglio di Stato,
- le diverse prese di posizione pervenute sul Progetto di PFC, posto in consultazione dal 2 marzo al 20 aprile 2007,
- il Rapporto sulla consultazione del 12 dicembre 2007, che evade le osservazioni presentate ed illustra le principali modifiche apportate al Progetto di PFC;

preso atto dei contenuti del capitolo C2 del Rapporto sulla consultazione;

su proposta del Dipartimento del territorio,

risolve:

1. Il Piano forestale cantonale (PFC) è adottato.
2. Le osservazioni presentate nell'ambito della consultazione sul Progetto di PFC sono da considerare evase ai sensi dei contenuti del Rapporto sulla consultazione del 12 dicembre 2007.
3. La Sezione forestale - coadiuvata dai Dipartimenti, dalle Divisioni e dagli Uffici indicati nel PFC - è responsabile dell'attuazione del Piano.
4. La Sezione forestale è incaricata di implementare il sistema di indicatori per la verifica degli obiettivi presentato nel capitolo 11 del PFC e di informare regolarmente la Direzione del Dipartimento del Territorio sullo stato di attuazione del Piano.
5. La Sezione forestale è incaricata in particolare di:
 - completare, entro la fine del 2011, la carta dell'allegato C (Piano dei boschi con particolare funzione protettiva) del PFC, inserendovi la delimitazione del "bosco di protezione", effettuata in base ai criteri definiti a livello nazionale (UFAM);
 - procedere all'approfondimento del capitolo 9 "Produzione", elaborando un piano delle aree boscate che meglio si prestano ad una produzione legnosa razionale;
 - di definire un piano delle aree boscate che contribuiscono alla protezione delle fonti di acqua potabile.
6. La Sezione forestale e l'Ufficio della natura e del paesaggio sono incaricati di elaborare un Concetto operativo per la protezione, la promozione e la valorizzazione della biodiversità nel bosco ticinese (misura operativa 7.4.1 del PFC) Tale Concetto dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Stato.
7. Comunicazione:
 - Dipartimento del territorio
 - Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
 - Divisione ambiente
 - Sezione forestale
 - Sezione dello sviluppo territoriale
 - Sezione della protezione delle acque, dell'aria e del suolo
 - Sezione della mobilità

-
- Sezione dell'agricoltura
 - Museo cantonale di storia naturale
 - Uffici della Sezione forestale
 - Ufficio natura e paesaggio
 - Ufficio caccia e pesca

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Pesenti

Il Cancelliere:



G. Gianella